

# COMUNE DI SETTEFRATI

## REGOLAMENTO SUGLI USI CIVICI

### CAPO 1

#### DELL'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

##### ART. 1

Gli usi civici (pascolare, far legna sgranare, scavare sabbia, pietrame, raccolta dei frutti del sottobosco), di cui godono soltanto i cittadini di Settefrati e coloro che abbiano fissato stabile dimora nel Comune ai sensi del Codice Civile, si esercitano, previa richiesta dell'autorizzazione all'Amministrazione Comunale, nel demanio denominato Montagna di Settefrati appartenente al Comune medesimo, tanto nella parte boscosa della superficie di ettari 2267, quanto nelle zone nude atte al pascolo della complessiva superficie di ettari 1048 tare improduttive comprese. Gli usi suddetti con le norme e limitazioni che seguono, si estendono dal diritto di legnatico e di pascolo, a quello di raccogliere i frutti spontanei del suolo.

##### ART. 1 bis

#### **Titolari del diritto di uso civico – nucleo familiare**

Il godimento dei diritti di uso civico delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, si acquisisce automaticamente al raggiungimento del 18° anno di età, se nativo e residente nel Comune, ovvero in ordine alla durata della permanenza nel Comune da almeno cinque anni.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, genericamente, sono considerati “utenti” tutti e solamente i capi-famiglia in rappresentanza dell'intero nucleo familiare, ovvero da un suo componente indicato dal medesimo nucleo, purché maggiorenne.

Il diritto viene, comunque, esercitato per conto di tutti i componenti del nucleo familiare.

Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o coabitanti che siano titolari del diritto di uso civico.

Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

Tali diritti possono essere esercitati nei seguenti modi:

- a) in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo di tali beni demaniali e relativi introiti, “uso collettivo”,
- b) in forma diretta, “uso esclusivo familiare”.

È possibile assegnare terreni ad uso civico, anche alle aziende agricole che ne avanzino richiesta; in essi è possibile il pascolo lo sfalcio o la coltivazione, nel rispetto dei metodi tradizionali ed eco compatibili. La durata può essere annuale o pluriennale ed è soggetta al pagamento di un canone che viene stabilito dal presente regolamento e successivamente potrà essere rivalutato con deliberazione dell'organo esecutivo.

**CAPO II**  
**DELL'USO CIVICO DEL LEGNATICO**

**ART. 2**

Tutti gli abitanti di Settefrati possono raccogliere, nei limiti dei bisogni propri e delle rispettive famiglie, la legna secca giacente al suolo nei boschi o le piante abbattute dalle intemperie, purché secche, per uso di combustibile.

**ART. 3**

Le piante abbattute dalle intemperie ed ancora verdi, potranno essere recuperate da chi ne fa richiesta scritta alle autorità preposte e solo se identificate dal servizio comunale con apposito contrassegno. L'Ufficio Tecnico Comunale responsabile del settore comunicherà per iscritto al richiedente la data in cui dovrà procedere all'esbosco della/e pianta/e.

La raccolta della legna secca limitatamente ai bisogni familiari dovrà farsi a mano con l'uso di roncola o scure. Nei terreni boschivi e/o cespugliati del Demanio Comunale e' vietato l'accesso con motosega senza speciale permesso del sindaco che può o meno rilasciare l'Autorizzazione, previo parere favorevole del P.N.A. e C.F.S. Le infrazioni al presente articolo saranno punite con l'ammenda da Euro 12,91 a Euro 51,65.

**ART. 4**

Nel recidere le piante di cui all'articolo 3, i concessionari dovranno uniformarsi alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti forestali, con tagli fatti rasente terra, a regola d'arte, e lasciando sul ceppo, un piano inclinato e levigato.

**ART. 5**

La raccolta della legna da ardere deve essere fatta esclusivamente dagli aventi diritto e, solo in caso di dimostrata impossibilità, può avvenire per mezzo di dipendenti o salariati.

**ART. 6**

La legna raccolta, sia secca che verde, non può essere oggetto di commercio, poiché la speculazione, arrecando profitto ad alcuni, sarebbe di danno ad altri. Perciò è vietato assolutamente vendere o trasportare il combustibile destinato all'uso civico fuori del territorio.

**ART. 7**

E' libera la recisione senza alcun corrispettivo del cespugliame (pruni, rovi, ginestre, eriche e simili) senza, però, arrecare danno alle piante del bosco frammiste ad esso.

La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo ed il taglio del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione ed è libera in tutte le zone boschive ad eccezione delle zone di riserva indicate nel Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) o in altre zone indicate dal Comando del Corpo Forestale dello Stato ed in quelle gestite dal P.N.A. e rese note con avviso del Sindaco mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni trenta e poi conservato in archivio a disposizione dell'interessato.

Le infrazioni al presente articolo sono punite secondo le penalità previste dal precedente articolo 3, salvo l'applicazione dell'articolo 26 della Legge Forestale - R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267- nel caso di danni al bosco. Resta comunque vietata l'estirpazione delle radici.

#### ART.8

La sabbia, il pietrame, ecc. verranno estratti solamente nei luoghi a ciò, destinati previa autorizzazione del Sindaco, ovvero per i terreni vincolati, del Comando del Corpo Forestale dello Stato e dell'Ente Gestore con le norme che verranno stabilite di volta in volta. E' vietato ogni commercio del materiale estratto, salvo speciale Autorizzazione del Sindaco. I contravventori al presente articolo saranno passibili di una ammenda pari al doppio del valore del materiale estratto.

#### ART.9

Il taglio dei cespugli è vietato nelle sezioni di bosco in via di riproduzione, nelle località franose o in eccessiva pendenza, prive di vegetazione arborea. Il taglio dei cespugli e degli arbusti non può essere eseguito nel periodo 1 maggio - 30 settembre. Le infrazioni sono punite a norma dell'articolo 24 della Legge Forestale.

#### ART.10

Rimarrà riservato gratuitamente alla generalità dei cittadini, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 5 e 6, tutto il frasame superfluo non atto alla lavorazione.

#### ART.11

E' vietata la raccolta di semi forestali dai boschi. Le infrazioni sono punite a norma dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di **Euro** 10,00 e massima di **Euro** 20,00 , salvo applicazione dell'articolo 26 della Legge Forestale, nel caso di danni al bosco.

#### ART.12

Oltre alla legna da ardere i cittadini, limitatamente ai propri bisogni e senza farci commercio potranno anche prelevare gratuitamente dai boschi il legname necessario per gli attrezzi ad uso agricolo e per la manutenzione delle loro case ed altri ricoveri con preferenza alle domande dei poveri per queste ultime concessioni.

#### ART.13

Coloro che avranno, bisogno delle piante di cui al precedente articolo dovranno farne domanda al Sindaco, il quale constatato l'attendibilità delle richieste, la rimette al parere della Giunta ché, sentito il parere di un tecnico competente, Agronomo o Forestale, provvederà per l'assegno compatibilmente con le condizioni del bosco, e la comodità dei cittadini.

Nelle concessioni saranno sempre accolte a preferenza le richieste dei cittadini più bisognosi.

#### ART.14

I cittadini che esercitano già l'industria o mestiere di falegnami, tornitori, lattai, ecc. potranno chiedere l'assegno di determinate qualità di legname pagandone il prezzo di stima.

#### ART.15

Per qualsiasi forma di utilizzazione delle particelle forestali che, secondo il piano dei tagli, il Comune intende destinare ad uso civico o a vendita dovrà essere incaricato un tecnico Dr. Agronomo o Dr. Forestale per la compilazione del relativo progetto di taglio e stima.

Il Comune, inoltre, potrà fare eseguire il taglio della particella forestali in economia o anche in appalto sotto la vigilanza del tecnico progettista. Il legname destinato ad uso civico verrà equamente distribuito alla popolazione, con preferenza ai poveri, a cura del Comune medesimo che potrà anche includere

nella distribuzione del legname specialmente quello che serve per gli usi agricoli ed industriali di cui all'art. 8 e 9, dietro pagamento di un modesto prezzo per coprire le spese di taglio ed allestimento.

#### ART.16

Il taglio e la distribuzione dei pali per uso agricolo dovrà essere fatta a cura dell'Amministrazione Comunale, la quale avvalendosi dell'opera di persone pratiche e del tecnico progettista procederà allo sfoltimento delle piante secondo gli interventi previsti nella scheda relativa alla particella sottoposta ad utilizzazione e da progetto di taglio e stima. Il Comune potrà stabilire un modesto contributo per coprire le spese tecniche, di taglio ed allestimento.

#### ART.17

Il trasporto della legna secca dovrà farsi esclusivamente durante le ore del giorno. I contravventori verranno puniti con l'ammenda da Euro 12,91 ad Euro 103,29 più il sequestro del materiale.

#### ART.18

E' assolutamente vietato ogni commercio del materiale legnoso verde assegnato.

### CAPO III

#### DELL'USO CIVICO DEL PASCOLO

#### ART.19

Hanno diritto all'uso civico dei pascoli, nei terreni demaniali di cui al precedente art.1, con l'obbligo del corrispettivo pagamento della fida, tutti i possessori di animali bovini, ovini-caprini ed equini, residenti nel Comune, sotto l'osservanza delle norme stabilite nel presente Regolamento, da almeno un anno senza interruzioni, fatta eccezione per i nati nel territorio Comunale che rientrano.

#### ART.20

Sono temporaneamente esclusi dal pascolo, per qualunque sorta di animali, i boschi sottoposti al taglio generale o parziale o a miglioramenti perché molto radi, deperiti o danneggiati dagli incendi. Sono pure esclusi dal pascolo quelle plaghe di terreno nelle quali il cotico erboso va impoverendosi e ciglionandosi con evidente progressiva distruzione della sua continuità. Zone di terreni possono essere bandite dal pascolo su domanda della Commissione di cui al seguente art.22.

#### ART.21

Gli aventi diritto all'uso di pascolo dovranno dichiarare all'Ufficio di Polizia Municipale il numero, la specie, e la quantità di animali che intendono immettere nel demanio pascolivo entro il 31 Marzo di ogni anno. La mancata dichiarazione verrà considerata come rinuncia al diritto di pascolo.

In base alla dichiarazione presentata la Commissione dei pascoli compila il ruolo che verrà pubblicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi nel mese di maggio. Copia di tale ruolo, che costituisce titolo al diritto di pascolo, sarà consegnata agli agenti incaricati per la sorveglianza dell'uso dei pascoli. Gli aventi diritto all'uso di pascolo dovranno, inoltre, dichiarare il numero e la specie di bestiame in loro possesso che non fruirà dei pascoli Comunali.

#### ART. 22

L'Amministrazione Comunale si riserva, qualora il pascolo sia esuberante ai bisogni del bestiame dei residenti, la facoltà di poter concedere di volta in volta l'immissione al pascolo sui beni comunali il

bestiame proveniente da altri Comuni previo pagamento della fida pascolo triplicata rispetto a quella stabilita per i locali, sottostando a quanto segue:

- a) il bestiame deve essere accompagnato da regolare certificazione sanitaria, secondo le prescrizioni dell'A.S.L. cui fa capo il Comune di Settefrati e quella di provenienza;
- b) pagamento anticipato della relativa fida pascolo. Per i trasgressori di cui alla lettera b) si applicheranno le norme e sanzioni previste dal regolamento di Polizia Veterinaria. Per quanto riguarda la lettera a) gli animali sprovvisti di marchio non saranno autorizzati all'immissione ai pascoli senza nessuna deroga o eccezione;
- c) è ammesso il pascolo per sconfinamento per il bestiame appartenente a cittadini dei Comuni limitrofi confinanti a condizione che ne facciano denuncia al Comune nei termini previsti per i residenti e dietro pagamento, anticipatamente, della fida normale.

#### ART.23

Qualora il numero del bestiame degli utenti risulti superiore al carico massimo stimato nel Piano dei Pascoli riportato nel Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.), il numero eccedente sarà dedotto dai quantitativi più elevati dichiarati dagli utenti come al precedente articolo 21.

#### ART.24

La tassa di pascolo verrà riscossa a favore del Comune dal tesoriere comunale.

#### Art. 25

Gli animali per i quali il possessore o proprietario non abbia pagato la tassa di pascolo non potranno essere immessi nel demanio pascolivo. La tassa per ogni capo di bestiame e' stabilita con deliberazione dalla Giunta Comunale. Per gli estranei al Comune, qualora il pascolo sia esuberante ai bisogni del bestiame indigeno, la corrisposta fida per ogni capo di bestiame e' stabilita al triplo di quella applicata per i cittadini residenti.

Gli animali: bovini, equini, ovini, caprini e gli asini stallati nati dopo il 31 marzo di ogni anno sono esentati dal pagamento della fida. Nulla verrà corrisposto da parte del Comune per gli animali che morissero per malattia o per infortunio durante la stagione estiva de! pascolo. Nessun rimborso di tassa potrà essere fatto in qualunque altro caso.

I possessori degli animali che abbiano omesso il pagamento della tassa dell'anno precedente non saranno ammessi a nuova denuncia di immissione di animali al pascolo sul demanio comunale finché non sono in regola con le quote arretrate e le quote correnti.

#### ART.26

Ogni triennio il Consiglio Comunale procederà alla nomina di una commissione per i pascoli composta dal Sindaco o suo delegato che funge da Presidente, un rappresentante di minoranza dell'Amministrazione Comunale, due rappresentanti di allevatori di bovini ed equini ed un rappresentante allevatore di ovini designati dal Consiglio Comunale scelti fra coloro che abbiano speciale competenza in materia, su proposta delle Organizzazioni Sindacali interessate qualora esistessero.

#### ART.27

La Commissione per i pascoli cura la gestione, la sorveglianza generica sul demanio pascolivo e l'applicazione delle norme di questo Regolamento e di quanto indicato nel Piano dei Pascoli contenuto del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale in merito al carico massimo di U.B.A. ammissibile, il calendario di utilizzazione in rapporto alle fasce altimetriche.

Per i proprietari di bestiame assegnatari di una zona pascoliva individuata ai sensi del precedente comma che intendano beneficiare degli aiuti comunitari l'assegnazione potrà avere valenza pluriennale e fino ad un minimo di anni 5, in tal caso saranno tenuti al pagamento di una canone annuo di Euro 5,00 per ettaro assegnato se residenti, di € 10,00 per ettaro assegnato se residenti in altri comuni.

Sarà consentito assegnare inoltre una superficie fino ad un massimo di Ha 1,5 per 1 U.B.A. assoggettando al pagamento di € 10,00/anno l'eccedenza rispetto al rapporto 1 Ha = 1 U.B.A. Resta comunque salvo il diritto anche degli altri componenti la collettività all'utilizzo della superficie assegnata.

La Commissione inoltre:

- a) Stabilisce e fa adottare i più razionali sistemi di coltivazione, dall'irrigazione concimante allo spargimento del letame, alla mandatura a mezzo di operai;
- b) Propone i lavori necessari per la conservazione e per il miglioramento della produzione del demanio pascolivo, sorvegliandone l'andamento e l'esecuzione;
- c) Predisporre le misure sanitarie atte a prevenire o a limitare i danni causati dalle malattie cui potrà andare soggetto il bestiame immesso al pascolo seguendo al riguardo le istruzioni impartite dalla competente azienda A.S.L.;
- d) Provvede infine a tutto quanto ritiene necessario per rendere il demanio pascolivo sempre più produttivo e trarne il maggior utile possibile.

#### ART.28

I capi bovini ed equini da immettere nei pascoli comunali secondo le dichiarazioni di Fida di cui al precedente art.22 devono essere dotati dei sistemi di riconoscimento previsti dalle vigenti normative in materia sanitaria, a cura e spese del medesimo.

Qualora fossero trovati al pascolo animali di cui al comma precedente, sprovvisti di microchip e bottone identificativo, verrà applicata al proprietario una multa entro il limite minimo di Euro 51,65 e massimo di Euro 258,23 con l'obbligo all'abbandono dei pascoli comunali del bestiame non marchiato.

#### ART. 29

E' consentito agli aventi diritto dell'uso civico, dal 1 al 30 Aprile di ogni anno di presentare nuove e supplementari denunce di bestiame da immettere nei pascoli comunali.

L'immissione nei pascoli comunali di cui al comma precedente potrà avvenire solo dietro insindacabile giudizio della Commissione Pascolo. La Commissione definirà l'accoglimento o meno delle denunce entro il 15 maggio di ogni anno dandone comunicazione al Sindaco. In caso di mancata definizione da parte della Commissione nei termini anzidetti vi provvederà la Giunta Municipale entro il 31 Maggio.

#### ART. 30

L'uso delle acque darà diritto a passare per le pubbliche vie ben inteso che i proprietari non potranno trattenere i loro animali a scopo di pascolo nelle strade, nei terreni e largari comunali se non autorizzati all'uso dei pascoli comunali.

#### ART.31

Qualora venga attuato il miglioramento dei pascoli, la compartimentazione e la turnazione degli stessi, il carico di bestiame che può essere immesso in ciascun lotto, il numero massimo di giorni di permanenza del bestiame su di essi ed il periodo minimo di riposo nel quale deve essere lasciato, sarà stabilito sperimentalmente in funzione della produttività reale dei pascoli.

#### ART.32

Il quantitativo di bestiame che può essere immesso in ciascuna delle particelle sottoriportate, in funzione dell'attuale produttività, la durata massima del periodo di monticazione, è stabilito come appresso:

Part.	Altitudine		Periodo Utilizz.	Sup. Ha	Carico ammissibile	
	min	max			N°U.B.A.	P.V.(q)
P	850	1750	1/3-30/11	268	270	1350
P1	1750	2040	1/6-15/10	762	270	1350

Agli effetti della determinazione del carico, si terrà conto della seguente tabella di conversione di bovini, equini, ovini e caprini in Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.) prevista dall'art. 7 della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 28 aprile 1975 (75(268/CEE):

- Tori, vacche ed altri bovini di più di due anni 1,00 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni 0,6 U.B.A.
- Equini 1,0 U.B.A.
- Pecore 0,15 U.B.A.
- Capre 0,15 U.B.A.

Non può essere superato il carico di bestiame di 270 U.B.A. per l'attuale superficie netta a pascolo (1030 ettari) e per lo stato di produttività della stessa. Ai contravventori saranno comminate le penalità stabilite dalla Commissione.

I dati di cui sopra potranno essere sottoposti a revisione ogni 5 anni, per adeguarli alle variazioni che si fossero verificate nei riguardi della popolazione zootecnica locale e nella produttività dei pascoli.

La revisione sarà fatta con deliberazione della Giunta Comunale e sottoposta all'approvazione degli organi tecnici competenti: C.F.S., P.N.A., Settore Decentrato dell'Agricoltura, Amministrazione Provinciale ed Organizzazioni di categoria.

Tale revisione può essere effettuata anche prima del tempo stabilito, sia per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, sia su richiesta dell'Autorità Forestale o delle Organizzazioni di Categoria o delle Associazioni che abbiano per scopo la tutela e l'incremento del patrimonio silvo-forestale.

Il periodo di utilizzazione per i pascoli boscati si intende senz'altro interrotto quando, a norma delle vigenti Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale e del T.U. 30/12/1923 n° 3267, della Legge Regionale 28 ottobre 2002 n.39 – Capo I artt.55-56, sia in esso vietato il pascolo.

Esso potrà poi essere interrotto per disposizione dell'Amministrazione Comunale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

### ART.33

Effettuato il miglioramento agronomico, la superficie a pascolo sarà divisa in comparti ed ogni comparto in sezioni o lotti qualora sia possibile.

Ogni sezione sarà utilizzata da un carico di bestiame e per un numero di giorni stabilito in funzione della sua produttività. Ultimato il periodo di utilizzazione, ciascun comparto sarà senz'altro sottoposto a regime di riposo per tutto il periodo indicato dal progettista.

Durante tale periodo, a cura dell'Amministrazione Comunale, saranno eseguiti nel comparto oltre quei lavori di ordinaria coltura e manutenzione (quali concimazione, semina di foraggiere, spurgo delle cisterne, lavori di manutenzione e riparazione dei manufatti esistenti, ecc.) anche i lavori straordinari che fossero necessari per una migliore valorizzazione del comparto stesso quali: sistemazione del terreno e della viabilità, riparazione delle recinzioni, del cancelli di accesso, degli scalandrini ecc.

Tali opere saranno eseguite con i mezzi finanziari di cui all'art.45 del presente Regolamento e quegli altri dei quali il Comune potrà disporre con le disposizioni legislative vigenti in materia.

#### ART.34

I conducenti il bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli.

In caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno solidalmente responsabili dei danni arrecati.

A tal fine l'Amministrazione Comunale, all'inizio e alla fine del periodo di monticazione procederà a verifica e ricognizione dello stato delle opere anzidette, redigendo sempre regolare verbale.

Nel caso che alla fine del periodo di monticazione vengano accertati danneggiamenti, l'Amministrazione procederà senz'altro alle necessarie riparazioni, ripartendo le spese in proporzione del numero dei pastori e dei capi di bestiame a ciascuno affidati, esigendone il pagamento mediante apposito ruolo da formarsi con le norme dell'art. 45.

#### ART.35

Il concime prodotto dal bestiame resterà acquistato al pascolo. E' perciò severamente proibito, sia ai proprietari del bestiame sia ad estranei di asportarlo.

#### ART.36

I pastori ammessi al pascolo non potranno fare scavi, costruire ricoveri e recinti se non previa autorizzazione del Comune e dell'Autorità Forestale o dell'Ente Gestore del comprensorio con le norme da questa stabilite.

Per la costruzione dei ricoveri provvisori il Comune, previa autorizzazione del C.F.S., potrà autorizzare il taglio nei boschi di sua proprietà del legname necessario, con il pagamento del prezzo di stima.

#### ART.37

E' vietato ai pastori ed ai conducenti di armenti di causare danno alle piante, e a tal fine si prescrive che gli attrezzi da boscaiolo (scure, accetta, motoseghe, ecc.) non possano dagli stessi essere portati quando conducono il bestiame al pascolo.

#### ART.38

Il bestiame dovrà essere immesso nei pascoli sotto la custodia di pastori adulti idonei, i quali avranno l'obbligo di denunciare la data di immissione al pascolo degli animali e la data di demonticazione e con immediatezza ogni caso di malattia che si verificasse tra gli animali ad essi affidati.

Gli agenti addetti alla sorveglianza prenderanno nota dei mandriani negligenti o incapaci e questi, su invito del Sindaco, dovranno essere sostituiti dai fidatari.

#### ART. 39

L'Ente proprietario, con manifesto da pubblicarsi ogni anno entro il mese di gennaio, invita coloro che intendono usufruire del pascolo a farne denuncia, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del manifesto, all'Ufficio municipale responsabile indicando la specie, il numero, l'età degli animali.

Entro il mese di febbraio il Comune, in base alle denunce ricevute e ad ogni altro elemento atto a determinare il carico di bestiame, stabilisce il numero massimo di bestiame che potrà essere immesso sui pascoli.

Qualora il complesso dei pascoli in utilizzazione risulti insufficiente ai bisogni di tutto il bestiame esistente nel Comune e da avviare al pascolo, il Sindaco determina il quantitativo massimo di bestiame che ciascun proprietario potrà immettere nei pascoli, e ciò al fine di impedire che i pascoli stessi siano caricati da un numero di animali superiore a quello fissato dall'art.32.

Qualora le circostanze lo richiedessero, il Sindaco potrà escludere in parte o anche completamente dall'uso dei pascoli gli allevatori di bestiame a scopo industriale e riservarne l'uso solo ai conduttori di piccole aziende a tipo familiare.

Delle determinazioni adottate l'Ente proprietario o Gestore ne dà avviso ai cittadini mediante manifesto.

Qualora i pascoli saranno migliorati e divisi in comparti sul manifesto saranno indicati i comparti destinati ad essere utilizzati dai cittadini, con le vie per accedere ad essi e i luoghi per l'abbeverata.

Sarà, comunque, sempre comunicata la data con la quale potrà iniziarsi il pascolo e quella con la quale dovrà cessare.

Le infrazioni a questo articolo saranno punite con le multe di cui ai successivi articoli.

#### ART. 40

In base alle denunce presentate nei termini stabiliti dal precedente art. 39, l'Ente proprietario formerà l'elenco dei cittadini autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, indicando il numero dei capi di bestiame che per ciascuna specie ogni proprietario potrà immettervi.

Tale elenco verrà pubblicato nell'Albo Pretorio per il termine di 15 giorni, con invito a ciascun cittadino a presentare istanza per eventuali rettifiche o aggiunte.

#### ART.41

Scaduto il termine di pubblicazione di cui al precedente articolo, gli allevatori che avessero ommesso di denunciare il proprio bestiame, se vorranno farlo ammettere al pascolo comunale, dovranno rivolgere apposita domanda scritta al Sindaco, il quale potrà accoglierla solo nel caso in cui il bestiame già ammesso sia inferiore al numero massimo stabilito dall'art. 39, e dopo il pagamento di una soprattassa pari al doppio del diritto di fida di cui all'art.45.

Coloro che abbiano acquistato il bestiame successivamente alla formazione dell'elenco medesimo e non abbiano potuto presentare la prescritta denuncia, saranno ammessi al pascolo senza il pagamento della penale di cui al precedente comma, ma sempre solo nel caso che non sia stato ancora raggiunto il numero massimo di animali stabilito dall'art.32

Delle nuove denunce e delle conseguenti variazioni del ruolo di fida, come del cambio di custodi del bestiame, dovranno essere informati gli agenti addetti ai controlli.

#### ART.42

A ciascun pastore incaricato di condurre al pascolo un determinato numero di animali il Sindaco rilascia un apposito certificato indicante: le generalità del pastore, il numero e la specie di bestiame che a lui viene affidato, il nome e cognome del proprietario o dei proprietari cui esso appartiene.

Il pastore, prima di immettersi nel pascolo, ha l'obbligo di far visitare gli animali da avviare al pascolo dal Veterinario dell'A.S.L., il quale rilascerà attestazione di immunità da malattie infettive e dichiarazione che gli animali possono essere immessi al pascolo.

Una copia del certificato anzidetto dovrà essere consegnato all'Ufficio Comunale addetto e, comunque, dovrà essere presentato dal pastore agli agenti di polizia municipale o alle Guardie Forestali ad ogni loro richiesta.

Non si potranno immettere sul pascolo bestie affette da malattie infettive o pericolose per vizi.

Su ogni animale denunciato ed immesso sul pascolo comunale dovrà essere apposto un marchio auricolare di identificazione del proprietario, della specie, del numero, dell'età e del Comune di Settefrati.

#### ART.43

Tutti i proprietari e i detentori di bestiame sono tenuti ad osservare le disposizioni e le norme dettate dai Regolamenti generali e speciali di Polizia Veterinaria, oltre a quelle che potrebbero essere adottate dalle competente Autorità Amministrative e tecniche.

#### ART.44

Sulle denunce di cui agli art. 39-40-41, l'Amministrazione Comunale compilerà il ruolo di fida che costituirà la prova del diritto di pascolo e verrà consegnato in copia a tutti gli agenti che avranno l'obbligo di sorveglianza sull'esercizio di tale diritto e sull'applicazione di tale regolamento.

#### ART.45

Ogni proprietario che è autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, per ciascun capo di bestiame deve un diritto di "FIDA", stabilito ogni anno dall'Amministrazione comunale, nella misura seguente:

BOVINI	Euro 7,00 a capo;	EQUINI	Euro 15,00 a capo;
OVINI	Euro 1,00 a capo;	CAPRINI	Euro 3,00 a capo

Le tariffe saranno aggiornate annualmente dalla G.M. sentito il parere della Commissione Pascolo e secondo gli indici ISTAT degli aumenti dei prezzi al consumo.

Il diritto di fida sarà dovuto per intero anche se il proprietario non abbia tenuto il bestiame per tutto il periodo di pascolo stabilito.

La durata della fida, qualunque sia l'epoca della denuncia, va dal 1 gennaio al 31 dicembre successivo.

#### ART.46

La riscossione del diritto di fida avrà luogo a mezzo ruolo formato come appresso.

In base all'elenco di cui agli art. 39-40-41 il Sindaco forma la matricola di tutti gli obbligati al pagamento del diritto di fida indicando in essa le generalità del proprietario degli animali tenuti al pascolo diviso per ciascuna specie; il diritto unitario dovuto per ciascun animale e la somma complessiva da corrispondere.

In base alle partite iscritte viene approvato con determinazione dirigenziale il ruolo di fida pascolo il quale verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Settefrati.

### CAPO IV

#### NORME DI CARATTERE GENERALE

#### ART.47

Qualsiasi abuso nell'esercizio degli usi civici e specialmente per la vendita del legname da ardere e il legname per uso agricolo o industriale fuori dal Comune sarà punito a norma del codice penale, per cui i contravventori devono essere deferiti all'Autorità Giudiziaria senza esperimento di alcuna forma di conciliazione.

Le mancate o inesatte denunce di bestiame, qualora accertate andranno soggette alla multa quadrupla della tassa e senza pregiudizio dell'azione penale quando esista il dolo, con l'obbligo dell'abbandono dei pascoli all'atto del rilievo dell'infrazione.

#### ART.48

E' interdetto per l'intero anno solare il pascolo a qualsiasi tipo di bestiame nella piana di Canneto, nel terreno comunale confinante con gli edifici scolastici del capoluogo e nei terreni comunali dei centri urbani e limitrofi ai centri urbani stessi; è stabilita una zona di rispetto di metri 100 dai Rifugi Montani in cui viene vietato lo stazionamento delle mandrie.

E' vietato l'abbeveraggio a qualsiasi tipo di bestiame sia nelle fontane pubbliche che nel canale della piana di Canneto, salvo speciale autorizzazione del sindaco in caso di impellente necessità.

E' vietato lasciare bestiame incustodito lungo la strada Settefrati-Canneto e nelle adiacenze della piana di Canneto. I trasgressori verranno puniti con un' ammenda minima di Euro 77,47 e massima di Euro 258,23 con l'obbligo dell'abbandono del territorio interdetto immediatamente dopo il rilievo dell'infrazione. Durante la stagione pascoliva, a richiesta del Comune il bestiame deve essere radunato in zone prestabilite per i controlli numerici, sanitari o di altro tipo. I trasgressori al presente articolo saranno puniti con una ammenda da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 258,23.

#### ART. 49

I possessori, a qualsiasi titolo, di animali da immettere sui pascoli comunali dovranno comunicare all'Ufficio Polizia Municipale con congruo anticipo, almeno 48 ore, il giorno l'ora e il luogo dove il bestiame sarà immesso al pascolo per i controlli di rito.

I trasgressori al presente art. saranno puniti con una ammenda minima di Euro 25,82 e massima di Euro 103,29.

### PASCOLO NEI BOSCHI

#### ART. 50

In applicazione dell'art. 9 della Legge Forestale ed art.56 della Legge Regionale n.39 del 28-10-2002, si prescrive che:

- 1 - nei boschi cedui il pascolo del bestiame ovino è vietato nel periodo di tre anni dopo il taglio e del bestiame bovino ed equino nel periodo di cinque anni dopo il taglio;
- 2 - nelle fustaie coetanee ed irregolari, il pascolo degli animali ovinì è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m 1,50 e quello dei bovini ed equini di metri 3;
- nelle fustaie disetaneiformi, che sono in continua rinnovazione, il pascolo è vietato;
- 4 - nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati da incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è regolato in conformità al precedente punto 2.

#### ART.51

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno le norme legislative vigenti in materia.

### CAPO V

#### ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

#### ART. 52

Fatte salve le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti, l'Amministrazione Comunale, qualora la ritenga opportuno per una gestione corretta e razionale finalizzata alla protezione dell'ambiente e alla promozione sociale ed economica degli utenti, può autonomamente stabilire sanzioni più adeguate alla gravità delle infrazioni.

#### ART.53

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di polizia Municipale nonché dagli Agenti di Polizia Giudiziaria. Quando le violazioni non costituiscono reato esse saranno punite con sanzione amministrativa. Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 Novembre 1981, n.

689 e dell'art. 107 del T.U. 3 Marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 30 gg. dalla contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura. Nel caso di mancato pagamento immediato in misura ridotta, si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24 Novembre 1981, n. 689.